DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Art. 4

Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Versione in vigore dal 14 luglio 2018, non più in vigore dal 12 agosto 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese
Estremi	Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
Capo	I-bis — Misure finalizzate alla continuità didattica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-dignita-dei-lavoratori-e-delle-imprese/art-4-disposizioni-in-materia-di-contenzioso-concernente-il-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it